



COMUNE DI MALTIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

Cod. Istat 044027

ORIGINALE

Prot. n° 0006536

REGISTRO GENERALE N. 27

ORDINANZA DEL 4° SETTORE

N. 10 DEL 23-07-2021

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO SU VIA MILANO, DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SUL PARCHEGGIO DI VIA DELLA STAZIONE E DEL DIVIETO DI TRANSITO PER AUTOBUS E VEICOLI, O COMPLESSI DI VEICOLI, AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE A 10 METRI SU VIA LOMBARDIA, A PARTIRE DALLE ORE 06,00 ALLE ORE 16:00 DEL GIORNO 26 LUGLIO 2021, PER CANTIERE LAVORI SISMA SU VIA MILANO N. 22/24.

L'anno duemilaventuno addì ventitre del mese di luglio,

IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE

VISTA la richiesta pervenuta dalla ditta Consorzio Panichi & Strever (P.I. 02589190699) di cui al prot. 0006361 del 17/07/2021, in qualità di ditta incaricata dei lavori di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma per l'esecuzione di lavori di cantiere su Via Milano n. 22/24;

RITENUTO necessario regolamentare la circolazione stradale delle vie interessate al fine di garantire la sicurezza della circolazione e l'incolumità pubblica e il regolare svolgimento dei suddetti lavori;

CONSIDERATO necessario istituire temporaneamente il divieto di transito su Via Milano dal n. 22 al n. 28 per il montaggio della gru di cantiere su Via Milano, del divieto di transito per autobus e veicoli, o complessi di veicoli, aventi lunghezza superiore a 10 metri, su Via Lombardia, del divieto di sosta con rimozione forzata sul parcheggio di Via Stazione in prossimità dell'impianto semaforico;

VISTI gli artt. 1, 5 comma 3, 6, 7, del vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive integrazioni e modifiche;

VISTI gli artt. 39, 40 e 188 del Decreto Legislativo n. 285 del D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e l'art. 381 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada" e successive integrazioni e modifiche apportate dal D.P.R. n. 610 del 16 settembre 1996;

VISTA la Direttiva Ministeriale 24 ottobre 2000 “Disposizioni sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione”;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 che approva il "Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

Vista la propria competenza a disporre in materia, giusta attribuzione della responsabilità del servizio conferita, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n°267 del 18/08/2000, con decreto sindacale n. 26 del 19/07/2019;

ORDINA

L’istituzione temporanea del divieto di transito su Via Milano dal n. 22 al n. 28, del divieto di transito per autobus e veicoli, o complessi di veicoli, aventi lunghezza superiore a 10 metri su Via Lombardia, del divieto di sosta con rimozione forzata sul parcheggio di Via della Stazione in prossimità dell’impianto semaforico per consentire la manovra degli autobus, dalle ore 06:00 alle ore 16:00, e comunque fino al termine delle operazioni, del giorno 26/07/2021.

DEMANDA

1. La ditta incaricata del lavoro Consorzio Panichi & Strever” (P.I. 02589190699) al posizionamento della necessaria segnaletica stradale, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni del vigente Codice della Strada e Regolamentari, almeno 48 ore prima della decorrenza della presente ordinanza;
2. Il Servizio di Polizia Locale, unitamente agli altri soggetti individuati dall’art. 12 C.d.S., il controllo affinché venga data esecuzione alla presente ordinanza nei termini indicati.

La presente ordinanza ha validità per i giorni specificati in oggetto e comunque fino alla fine dei lavori, annullando ogni precedente provvedimento ed è fatto obbligo a tutti gli utenti di rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

La stessa sarà resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale di Maltignano.

AVVERTE

A carico dei trasgressori alle disposizioni prescritte nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

INFORMA

1) Contro la presente ordinanza può essere proposto:

- ricorso, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs n. 285/1992 nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione e da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona (legge 06.12.1971, n. 1034), nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, od in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione e dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199.

2) Ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della Legge 07 Agosto 1990, n. 241, avverte che il Responsabile del procedimento è il Sindaco Dott. Armando Falcioni.

DISPONE

Che altra copia, per quanto di competenza, venga inviata a:

- All'Ufficio Segreteria del Comune di Maltignano per la pubblicazione all'albo;
- All'Ufficio Tecnico Comunale;
- Alla ditta Consorzio Panichi & Strever (Mail: tecnico@panichisrl.it);
- Alla ditta Start s.p.a. (Pec: start.spa@postcert.it)

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE

FALCIONI ARMANDO

Firmato digitalmente